



Delibera n° 4 del 21 luglio 2022

Il Comitato dei Giovani Costituzionalisti dell'Associazione di Studi sul Diritto e la giustizia costituzionale «Gruppo di Pisa»,

VISTO

l'articolo 2, comma 5, del regolamento interno,

nella sua riunione del 21 luglio 2022 ha deliberato quanto segue:

NORME INTEGRATIVE SUL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL COMITATO

Art. 1 - Il Gruppo di Coordinamento costituisce l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e un massimo di due Vice-presidenti, eletti tra tutti i membri ordinari del Comitato stesso, a condizione che non facciano parte dell'Ufficio di Presidenza uscente e che non abbiano già ricoperto la carica per la quale si candidano.

Art. 2 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per una durata pari a quella prevista dallo Statuto dell'Associazione per il Consiglio direttivo.

Art. 4 - Il Presidente adempie a tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto dell'Associazione e dai regolamenti generale e interno del Comitato. In ogni caso, egli:

- a) *presiede il Comitato e le sue riunioni;*
- b) *ha la rappresentanza istituzionale del Comitato;*
- c) *firma gli atti e i documenti che comportino impegno per il Comitato;*
- d) *dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato;*
- e) *cura i rapporti con il Consiglio direttivo dell'Associazione, anche partecipandone alle riunioni;*
- f) *può, con il parere favorevole dei vice-Presidenti, assumere, nei casi d'urgenza, le decisioni di competenza del Comitato, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima successiva riunione;*
- g) *può delegare, anche per un tempo limitato, lo svolgimento di alcuni suoi compiti, o di parte di essi, ai vice-Presidenti.*
- h) *al termine del suo mandato presenta, dinanzi all'Assemblea dei Socii, una relazione illustrativa delle attività svolte.*

Art. 5 - Le deleghe concesse ai vice-Presidenti dal Presidente possono essere da quest'ultimo revocate in ogni momento. In caso d'impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni, qualora non già delegate, sono esercitate dal vice-Presidente anagraficamente più anziano. In caso d'impedimento temporaneo di uno dei vice-Presidenti, il Presidente può decidere di revocare temporaneamente le deleghe, ovvero di trasmetterle provvisoriamente ad altro vice-Presidente.

Art. 6 - Il Segretario collabora col Presidente, cura l'attuazione delle delibere del Comitato, redige i verbali delle riunioni di quest'ultimo e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. Egli adempie, inoltre, a tutti i compiti conferitegli dalla legge, dallo Statuto dell'Associazione e dai regolamenti generale e interno del Comitato. In caso d'impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente, il quale può, tuttavia, individuare, anche con riferimento a singoli compiti o mansioni, un Segretario provvisorio tra i membri ordinari e straordinari del Comitato.

Art. 7 - Qualora i componenti dell'Ufficio di Presidenza si trovino in una delle condizioni che determinano la decadenza da membri ordinari del Comitato:

- a) *se ancora socii dell'Associazione «Gruppo di Pisa», e se l'insediamento ordinario del successivo Ufficio di Presidenza è previsto avvenire entro un periodo non superiore a diciotto mesi, essi conservano, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento generale, lo status di membro ordinario e la carica ricoperta sino alla fine del mandato, a meno che non siano stati espulsi dal Comitato per gravi motivi disciplinari;*



Delibera n° 4 del 21 luglio 2022

- b) se non più socii dell'Associazione «Gruppo di Pisa», ovvero se espulsi dal Comitato per gravi motivi disciplinari, ovvero se l'insediamento ordinario del successivo Ufficio di Presidenza è previsto avvenire entro un periodo superiore a diciotto mesi, essi decadono sia dallo status di membro ordinario che dalla carica ricoperta.

Art. 8 - Nei verbali delle riunioni, i nomi dei componenti dell'Ufficio di Presidenza vengono indicati in epigrafe, quali componenti del Comitato, con al fianco la menzione della carica ricoperta.

Art. 9 - Nelle ipotesi di decadenza *ex* articolo 7, lettera b), dimissioni o decesso del Presidente del Comitato, le sue funzioni vengono assunte, sino alla fine del mandato, dal vice-Presidente più anziano.

Art. 10 - Nelle ipotesi di decadenza *ex* articolo 7, lettera b), dimissioni o decesso del Segretario, le sue funzioni vengono assunte, sino alla fine del mandato, dal Presidente del Comitato, che può tuttavia investire un vice-Presidente.

Art. 11 - Nelle ipotesi di decadenza *ex* articolo 7, lettera b), dimissioni o decesso di un vice-Presidente, il Presidente può decidere di far svolgere le sue funzioni ad un altro vice-Presidente o al Segretario, ovvero lasciare vacante la carica sino alla fine del mandato.

Art. 12 - In caso di dimissioni, decesso o decadenza ostativa (*ex* articolo 7, lettera b) dell'intero Ufficio di Presidenza, il membro ordinario anagraficamente più anziano del Comitato assume di diritto e senza necessità di proclamazione la carica di Presidente e nomina, tra gli altri membri ordinarii, un Segretario di sua fiducia, al quale spetta, come primo compito, quello di avvisare immediatamente il Consiglio direttivo dell'Associazione della nuova composizione dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza così costituito resta in carica sino alla fine del mandato di quello di cui prende il posto, e non è assoggettato ai divieti di richiesta di rinnovo delle cariche e del mandato previsti dall'art. 1.

Roma, 21 luglio 2022

Il Presidente del CgC
Giuliano Serges